

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 gennaio 2019

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l'Assessora Maria LAPIETRA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: L.R. 10-1-2018, N. 1 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26-4-2000, N. 44 E 24-5-2012, N. 7" - ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CORRISPONDENTE AL TERRITORIO DELLA CITTA` DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Unia.

La Regione Piemonte, con la Legge n. 1 del 10 gennaio 2018, ha approvato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.

In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7 la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti.

La nuova Legge, all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza come segue:

- lett. a): ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;
- lett. b): ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province e della Città Metropolitana di Torino con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3 per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

In tale nuovo contesto si dà atto che:

- è stata prevista la fusione degli attuali 21 "ConSORZI di bacino", istituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002, in 9 nuovi "ConSORZI di area vasta", attribuendo ai sindaci il compito di provvedere alle funzioni inerenti a prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, riduzione, raccolta differenziata e trasporto. I singoli ConSORZI di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi (*in prima attuazione della legge, queste saranno coincidenti con i soppressi consorzi di bacino previste dalla citata l.r. n. 24/2002*), in modo da poter rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- per quanto riguarda la gestione degli impianti, la nuova legge sostituisce le attuali 8 Autorità territoriali ottimali provinciali (ATO) con un'unica autorità di dimensione regionale, denominata Conferenza d'ambito, a cui sono attribuite, in modo univoco, le funzioni di pianificazione, realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

a tecnologia complessa, comprese le discariche.

In particolare, l'art. 9 comma 3 della Legge Regionale 1/2018 prevede che, in via di prima attuazione, la dimensione delle aree territoriali omogenee coincida con quella del territorio dei Consorzi di bacino di cui alla Legge Regionale 24/2002. In coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 1 di tale legge, la Città di Torino, avendo popolazione superiore a 500.000 abitanti, viene individuata quale bacino unico (attualmente "Bacino 18"), cui sono attribuite direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'art. 10, comma 1 della medesima L.R. 24/2002.

Risultando pertanto, come sopra precisato, la Città di Torino bacino unico a sé stante, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24/2002 non si è configurata, come non si configura attualmente, la necessità per la Città di consorziarsi adottando idonea convenzione e idoneo statuto secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della stessa Legge 24/2002, in quanto il Contratto di Servizio allora in essere con il gestore dei servizi di igiene urbana (AMIAT S.p.A.), così come il Contratto di Servizio attualmente in essere (con IREN Ambiente – AMIAT S.p.A.), nonché il Regolamento n. 280 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, contengono già gli elementi che configurano funzioni di governo e di coordinamento, finalizzati ad assicurare la realizzazione dei servizi secondo i criteri previsti dalla convenzione-tipo regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 64-9402 del 19 maggio 2003.

Lo stesso articolo 9 della Legge Regionale 1/2018 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta, disponendo che i comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) esercitino, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e dell'articolo 33 della stessa legge, denominati "Consorzi di area vasta", le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8, inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

A completamento del nuovo sistema di gestione regionale, l'art. 10 della stessa Legge Regionale 1/2018 definisce l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale, tale per cui i Consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le Province esercitano, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito.

L'art. 33, comma 1, lett. b) dispone, infine, che "la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge".

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, con il presente provvedimento, nel prendere atto

delle disposizioni impartite dalla sopra richiamata Legge Regionale 1/2018, si approva l'assunzione, da parte del Comune di Torino, delle funzioni del Consorzio di area vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani corrispondente al territorio della Città di Torino e la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,

- 1) di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, delle disposizioni impartite dalla sopra richiamata Legge Regionale 1/2018;
- 2) di approvare l'assunzione, da parte del Comune di Torino, delle funzioni del Consorzio di area vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani corrispondente al territorio della Città di Torino e la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'Ambiente, Verde,
Energia, Illuminazione
Alberto Unia

Il Direttore
Claudio Lamberti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Paolo Camera

Verbale n. 4 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 febbraio 2019 al 18 febbraio 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 febbraio 2019.